

# TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

## Presidenza del Tribunale



**Decreto n. 366 / 2022**

**Oggetto: variazione tabellare conseguente alla introduzione della udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta : art. 554 bis cpp introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 e linee d'indirizzo interpretative**

### **Il Presidente del Tribunale**

Considerato che alla data del **1 novembre 2022** entrerà in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2022 recante *attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 di delega al Governo per la efficienza del processo penale ...* e che l'intervento legislativo nella parte che qui interessa ha lo scopo di estendere il catalogo dei reati per i quali l'esercizio della azione penale può realizzarsi nelle forme del decreto di citazione diretta a giudizio essendo stati inclusi reati il cui trattamento sanzionatorio si colloca in una forbice tra i 4 ed i 6 anni di reclusione, quali l'evasione aggravata da violenza o minaccia ( art. 385 comma 2 prima parte cp) ; la truffa aggravata ( art. 640 cpv cp) ; l'appropriazione indebita ( art. 646 cp) ; il contrabbando di tle ( art. 291 bis dpr 43/73) ; la frode in assicurazione ( art. 642 cp) ;

rilevato che assoluta novità è costituita dalla introduzione di una "udienza predibattimentale" la cui trattazione è affidata ad un giudice monocratico diverso da quello che tratterà il giudizio dibattimentale del medesimo procedimento , nella quale, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero , verrà valutata ,oltre alla ricorrenza di situazioni che impongono una pronunzia di proscioglimento per ragioni di rito , la idoneità del compendio accusatorio a formare una ragionevole previsione di condanna ; udienza disciplinata nella forma camerale con la trasmissione alla cancelleria del giudice del fascicolo del P M unitamente al fascicolo del dibattimento;

considerato che la udienza predibattimentale assolve alla funzione di valutazione ed analisi della attitudine dimostrativa del materiale probatorio posto a base della scelta

dell'organo inquirente ed al tempo stesso di ordine delle scansioni preliminari alla fase di apertura del dibattimento. come si evince dal testo dell'art. 554 bis cpp:

ritenuto che deve essere assicurata una corretta ed appropriata trattazione della udienza predibattimentale per le intuibili conseguenze che ne deriveranno nella complessiva organizzazione del settore penale dibattimentale anche in termini di efficienza e di raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R. ;

viste le tabelle di organizzazione dell'Ufficio in vigore nella parte relativa alla organizzazione del settore penale dibattimentale monocratico ed in particolare al sistema di assegnazione dei procedimenti di competenza del giudice monocratico così regolato :

*"I processi di competenza del giudice monocratico vengono assegnati a ciascun giudice con cadenza mensile nella prima udienza di ogni mese ( udienza di prima comparizione ) secondo un cd. "paniere" come di seguito indicato :*

*il "paniere" per ciascun giudice professionale è costituito da 170 processi l'anno e, pertanto, andranno attribuiti 17 processi a ciascun giudice, da fissarsi nella prima udienza mensile per ogni mese dell'anno, fatta eccezione per i mesi di agosto e di dicembre ; per garantire la perequazione del carico di lavoro, i 17 processi del paniere saranno così ripartiti:*

***n. 2 processi rientranti nella prima fascia (di altissima priorità), che ricomprende:***

- omicidi Colposi
- imputati sottoposti a misura cautelare personale detentiva
- lesioni personali gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro

***n. 7 processi rientranti nella seconda fascia (media urgenza), che ricomprende:***

- reati in materia di edilizia
- reati in materia di ambiente e rifiuti
- reato di atti persecutori (art. 612 bis cp)
- reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp)
- lesioni personali aggravate da colpa professionale

***n. 8 processi rientranti nella terza fascia (minore urgenza), che ricomprende:***

- tutte le categorie di reati non ricomprese nelle due prime fasce.

sentiti i Presidenti delle Sezioni penali del Tribunale ed il Magrif settore penale nella riunione del 20 ottobre c.a.;

sentito il Presidente della Camera penale nell'incontro del 27 ottobre c.a.;

ritenuto che il sistema per la assegnazione automatica già in vigore con le opportune modifiche e contemperandolo con un sistema di assegnazione manuale possa essere utilizzato per le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare la nuova udienza , seppure sia auspicabile un intervento della DIGSIA volto a configurare un nuovo sistema automatico per le assegnazioni dei procedimenti monocratici che tenga conto della necessità di programmare la assegnazione automatica del procedimento dal Pubblico Ministero al giudice del predibattimento e da quest'ultimo al giudice monocratico del dibattimento ;

ritenuto ,pertanto, di mantenere la udienza di prima comparizione già prevista in tabella anche per la trattazione dei procedimenti in predibattimento e quindi di prevedere ai fini delle assegnazioni “una unica udienza di prima comparizione predibattimentale e dibattimentale da fissarsi nella prima udienza mensile per ogni mese dell’anno tranne che per agosto e dicembre ;

di conservare l’attuale “paniere” di n.17 processi complessivi , che sarà modificato con la previsione di n. 11 procedimenti in fase predibattimentale relativi alla citazione a giudizio del PM e n.6 processi in fase dibattimentale relativi all’esercizio della azione penale attraverso la udienza preliminare, fermo restando il criterio delle priorità già previsto in tabella ;

di prevedere che laddove non si addivenga alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere ed in assenza di definizioni alternative il giudice disporrà la prosecuzione del giudizio dinanzi ad uno dei giudici monocratici della Sezione penale di appartenenza individuato secondo il criterio della rotazione dal più giovane al più anziano in modo da assicurare una rotazione negli abbinamenti seppure all’interno della medesima sezione dibattimentale ;

di prevedere che la assegnazione manuale riguardi non più di tre processi per ciascuna udienza del giudice del dibattimento abbinato a rotazione , avendo cura di individuare le udienze successive alla prima mensile e di distribuire i processi uno alla volta secondo il criterio della iscrizione a modello 16 dal più risalente al più recente ;

di prevedere, allo stato, la assegnazione “manuale” dei procedimenti per la fase dibattimentale secondo i criteri indicati e quindi la istituzione di un registro sezionale in formato excel sul quale a cura della cancelleria monocratica di ogni sezione penale si provveda alla annotazione del numero del procedimento; del giudice assegnatario e della udienza di rinvio per la trattazione;

di prevedere che tale annotazione sia riportata obbligatoriamente sul registro SICP onde consentire l’inserimento nel sistema GIADA 2 anche dei processi che pervengano al singolo giudice monocratico dopo la udienza predibattimentale ed il riequilibrio dei carichi di lavoro;

di prevedere che la udienza predibattimentale venga celebrata esclusivamente dai magistrati togati al fine di consentire ai Gop assegnati alle singole Sezioni e titolari di un autonomo ruolo secondo i criteri tabellari in vigore di procedere alla celere definizione dei numerosi processi pendenti ;

considerato opportuno ,onde evitare ricadute negative sulla organizzazione delle udienze , adottare in questa sede le linee d’indirizzo che seguono ,in condivisione con gli orientamenti contenuti nella prima circolare tematica del Ministero della Giustizia destinata agli Uffici giudiziari e precisamente :

tutti i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della riforma l’azione penale è stata esercitata nelle forme di cui all’art. 416 cpp potranno continuare ad essere trattati mediante il passaggio per la udienza preliminare ( osservandosi per l’eventuale emissione della sentenza di non luogo a procedere la nuova regola di giudizio fissata a seguito della riforma dell’art. 425 cpp) senza vulnus in tema di garanzia in quanto “la verifica che si svolge nella udienza preliminare rappresenta semmai un accrescimento di garanzie potendo il gup attivare i poteri di completamento istruttorio previsti dagli artt. 421 bis e 422 cpp di per sé idonei a chiarire il quadro accusatorio ed a favorire scelte od esiti definitivi “;

i decreti di citazione a giudizio che risultino già emessi secondo la previgente disciplina procedurale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno considerati correttamente emessi ;

i processi già in fase dibattimentale per i quali non sia ancora intervenuta la formale dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 555 comma 2 cpp dovranno rimanere assoggettati alla previgente disciplina senza indebite restituzioni degli atti all'ufficio di Procura per la ri-emissione del decreto di citazione a giudizio secondo la nuova previsione dell'art. 550 cpp;

rimarcato che “ *la norma che regola i casi in cui è necessario procedere con citazione diretta distinguendoli da quelli in cui si procede con la richiesta di rinvio a giudizio è di stretta procedura non versandosi in un caso in cui la norma seppure qualificata quale procedurale ha le caratteristiche della norma sostanziale ... il principio del tempus regit actum svolge l'essenziale funzione di ordinare la successione di leggi nel tempo in ambito procedurale garantendo l'applicazione uniforme delle regole processuali che subirebbero confusione ed ingestibili discontinuità ove si procedesse alla importazione in ambiente processuale della lex mitior che regola la successione delle leggi penali nel tempo in ambito sostanziale* ” ( Cass. II sezione n.9876 del 12 febbraio 2021);

considerato che la adozione delle predette linee di indirizzo appare indispensabile al fine di individuare un momento differito di efficacia della nuova organizzazione delle udienze che verrà a coincidere con le prime udienze di comparizione “ libere” del sistema di assegnazione in vigore individuate sin d'ora ,per la quasi totalità dei magistrati con funzioni monocratiche, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio;

Tanto premesso e previa intesa con il Procuratore della Repubblica in sede

#### **DISPONE**

**Che le tabelle di organizzazione dell'Ufficio siano variate nella parte relativa alla assegnazione dei procedimenti monocratici ed alla prima udienza di comparizione come indicato in premessa**

#### **Dichiara**

il presente decreto urgente ed esecutivo previo parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario ,ai sensi dell'art. 40 della circolare sulla formazione delle tabelle in vigore , attesa l'urgenza di programmare l'esercizio della azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio e le attività della udienza predibattimentale secondo la nuova disciplina processuale .  
Si comunichi al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli con il sistema informatico per il parere di competenza .

*Si comunichi :*

*a tutti i Presidenti e magistrati del settore penale ;*

*al Procuratore della Repubblica sede*

*al Presidente della Camera penale sede ;*

*all'Ufficio per la Innovazione*

*al Magrif del settore penale*

*al personale addetto alle cancellerie monocratiche sezionali*

*nonché*


*al Presidente della Corte di Appello*

*al Ministero della Giustizia – dipartimento degli affari di giustizia*

Santa Maria Capua Vetere il 27.10.2022

***Il Presidente del Tribunale***

***Gabriella Maria Casella***

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Maria Casella', written over the printed name.